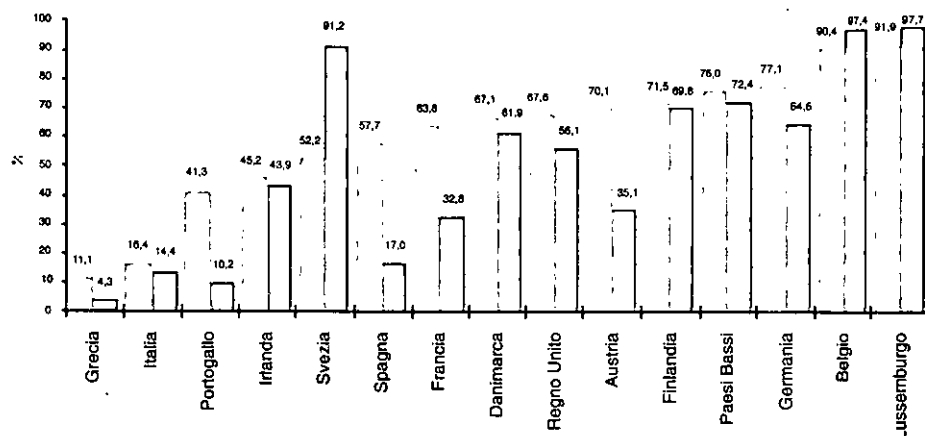


FIGURA 2.6 - Incidenza percentuale del valore delle operazioni *cross border* sul valore complessivo delle operazioni di fusione e acquisizione nei paesi dell'Unione europea (1999)



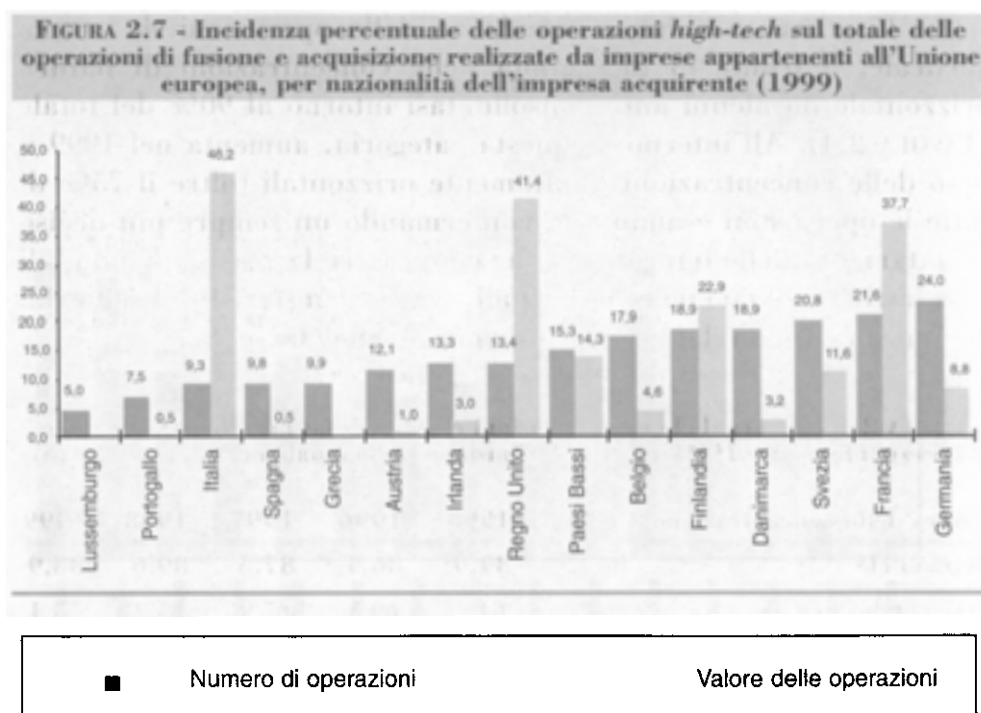
Nazionalità dell'impresa:

 acquirente

 acquisita

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

Sotto il profilo del valore complessivo delle acquisizioni di imprese ad alta tecnologia, l'operazione Olivetti-Telecom Italia contribuisce a porre l'Italia fra i paesi più dinamici, all'interno dell'Unione europea. Tale "dinamismo" si ridimensiona sensibilmente ove si guardi al numero, invece che al valore, delle operazioni di acquisizione di imprese *high-tech* da parte di operatori nazionali (FIGURA 2.7). La graduatoria dei paesi comunitari vede l'Italia sopravanzare solo il Portogallo e il Lussemburgo in termini di incidenza del numero delle acquisizioni di imprese ad alta tecnologia sul numero complessivo delle transazioni, con una distanza di parecchi punti percentuali rispetto a molti altri paesi.



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

CARATTERISTICHE DELLE CONCENTRAZIONI ESAMINATE DALL'AUTORITÀ NEL 1999

Nel 1999 sono state adottate dall'Autorità 395 decisioni ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90 in merito a casi di concentrazione³ tra imprese indipendenti, con un incremento del 25% rispetto all'anno precedente (TAVOLA 2.3). Si tratta del maggior numero di casi esaminati in un anno dall'entrata in vigore della normativa sul controllo delle concentrazioni, determinato da un forte aumento delle notifiche soprattutto nell'ultima parte del 1999⁴.

TAVOLA 2.3 - Concentrazioni tra imprese indipendenti (numero di casi)

Modalità di concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), b) e c)	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Fusione	-	3	3	5	2	1	7	7	6
Acquisizione del controllo	101	196	227	237	237	304	254	305	380
Impresa comune	3	2	-	5	2	3	4	4	9
Totale	104	201	230	247	241	308	265	316	395

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Continua a ridursi l'incidenza delle operazioni di natura verticale, a fronte di una quota delle concentrazioni di natura orizzontale da alcuni anni consolidatasi intorno al 90% del totale (TAVOLA 2.4). All'interno di questa categoria, aumenta nel 1999 il peso delle concentrazioni strettamente orizzontali (oltre il 75% di tutte le operazioni esaminate), confermando un sempre più deciso orientamento delle imprese nel far convergere le risorse disponibili sulle attività economiche principali, con la conseguente uscita dai mercati in cui non detengono posizioni di rilievo.

TAVOLA 2.4 - Natura delle concentrazioni e soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate 1994-1999 (distribuzione percentuale del numero di casi)

Natura della concentrazione	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Orizzontale	68,7	89,0	86,4	87,5	89,6	88,9
Orizzontale pura	56,1	64,2	69,5	67,9	65,2	75,4
Estensione del mercato e/o del prodotto	12,6	27,8	16,9	19,6	24,4	13,5
Conglomerale	8,5	3,4	5,2	8,3	6,6	8,4
Verticale	22,8	7,6	8,4	4,2	3,8	2,8
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Sul piano dimensionale, quasi tre quarti delle operazioni sono realizzate attraverso l'acquisizione di imprese minori da parte di gruppi di medie e grandi dimensioni, interrompendo la tendenza, manifestatasi nei tre anni precedenti, verso una diminuzione del peso di questa categoria di operazioni (TAVOLA 2.5). Di contro, si riduce sensibilmente l'incidenza delle operazioni in cui l'impresa acquisita è di dimensioni ragguardevoli (con fatturato superiore a 71 miliardi di lire, soglia prevista per il 1999 per l'obbligo di notifica), ma l'insieme delle imprese interessate rimane al di sotto dell'altra soglia di legge (710 miliardi di lire nel 1999).

3. In questa seconda parte del capitolo si prendono in considerazione le operazioni di concentrazione soggette all'attività di controllo dell'Autorità, che rappresentano un insieme più limitato rispetto a quello analizzato nella prima parte del capitolo.

4. A livello comunitario, la Commissione europea nel 1999 ha adottato 270 decisioni, di cui 3 di rinvio del caso ai paesi membri, con

un incremento del 13,4% rispetto all'anno precedente. Anche in questo caso si tratta del numero più elevato di decisioni dall'entrata in vigore del regolamento comunitario, avvenuta nel 1990 (cfr. le statistiche riportate nel sito *internet* della Direzione Generale della Concorrenza, all'indirizzo <http://europa.eu.int/comm/dg04/merger/closed/en/merg-stat.htm>).

TAVOLA 2.5 - Operazioni di concentrazione per soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate 1994-1999 (distribuzione percentuale del numero di casi)

Soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate	1994	1995	1996	1997	1998	1999
A (*)	61,5	67,6	70,4	65,3	63,0	73,2
B (*)	26,7	17,0	14,6	19,2	16,1	8,1
C (*)	11,3	14,1	14,3	15,5	20,9	17,2
Numero di casi	247	241	308	265	316	395

(*) Le soglie di fatturato considerate sono quelle relative a ciascun anno del periodo 1994-1999.

Per il 1999:

A= fatturato delle imprese interessate > 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita < 71 miliardi;

B= fatturato delle imprese interessate > 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita > 71 miliardi;

C= fatturato delle imprese interessate < 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita > 71 miliardi;

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Nella TAVOLA 2.6 è riportata la distribuzione settoriale dei casi esaminati nel 1999 in applicazione della legge n. 287/90, comprensivi delle decisioni assunte dalla Banca d'Italia e su cui l'Autorità ha espresso il proprio parere⁵.

L'articolazione settoriale⁶ dei casi esaminati in materia di controllo delle concentrazioni è, come sempre, fortemente influenzata dal grande numero di notifiche relative ad acquisizioni nel settore del commercio (30,4%), imputabili prevalentemente al comparto della grande distribuzione organizzata, alla distribuzione di bevande e alla distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; si tratta di operazioni che producono i loro effetti soprattutto su mercati geografici locali. Oltre un terzo dei casi esaminati ha riguardato attività manifatturiere, con numerose operazioni nel settore meccanico, chimico e alimentare. Delle 395 operazioni esaminate dall'Autorità nel 1999, ben 51 sono state notificate dalle parti all'organismo antitrust di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, in quanto non ricadenti nelle previsioni del regolamento comunitario sulle concentrazioni, ma soggette alla normativa per il controllo delle concentrazioni vigente in diversi paesi comunitari. Ben l'80% dei casi soggetti a multigiurisdizionalità (notificati in più paesi) ha interessato imprese manifatturiere (circa il 28% delle operazioni notificate classificate in questo comparto), con punte nell'industria chimica, nei mezzi di trasporto e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, tutti settori caratterizzati dalla presenza di imprese di grandi dimensioni e da estensioni sovranazionali dei mercati. Si può osservare come si tratti degli stessi settori più frequentemente soggetti alla giurisdizione della Commissione europea. Da segnalare anche la forte incidenza di operazioni nel settore dei servizi finanziari, in misura uniforme sia a livello nazionale che comunitario, e una decisa preponderanza di concentrazioni di dimensione comunitaria nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, con processi di consolidamento che varcano frequentemente i confini nazionali.

TAVOLA 2.6 - Numero di operazioni di concentrazione per settore di attività economica prevalente dell'impresa acquisita (1999)

	Autorità totale di cui(*)		Commissione europea		Autorità totale di cui(*)		Commissione europea	
	(numero di casi)				(valori percentuali)			
Agricoltura, caccia e silvicoltura	-		4		-		1,5	
Estrazione di minerali	3		8		0,7		3,0	
Attività manifatturiere (**)	143	41	113		33,5	80,4	42,3	
Alimentari, bevande e tabacco	17	3	8		4,0	5,9	3,0	
Tessili e abbigliamento	1		1		0,2		0,4	
Cuoio, pelle e similari			1				0,4	
Legno e prodotti in legno	1				0,2			
Carta e prodotti di carta; stampa ed editoria	8		7		1,9		2,6	
Coke, raffinerie di petrolio, combustibili nucleari			1				0,4	
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali	20	14	19		4,7	27,5	7,1	
Articoli in gomma e materie plastiche	1	1	4		0,2	2,0	1,5	
Lavorazione di minerali non metalliferi	8	1	7		1,9	2,0	2,6	
Metallo e prodotti in metallo	10	2	7		2,3	3,9	2,6	
Macchine ed apparecchi meccanici	14	3	18		3,3	5,9	6,7	
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche	30	7	11		7,0	13,7	4,1	
Mezzi di trasporto	15	7	23		3,5	13,7	8,6	
Altre attività manifatturiere	3		3		0,7		1,1	
Energia elettrica, gas e acqua	5		11		1,2		4,1	
Costruzioni	4		2		0,9		0,7	
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	130	1	36		30,4	2,0	13,5	
Alberghi e ristoranti	18		1		4,2		0,4	
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	30	3	50		7,0	5,9	18,7	
Intermediazione monetaria e finanziaria	51(***)	5	23		11,9	9,8	8,6	
Servizi vari	34	1	11		8,0	2,0	4,1	
Altri servizi pubblici, istruzione e sanità	9		5		2,0		3,0	
Totale	427(***)	51	267		100,0	100,0	100,0	

(*) Operazioni notificate anche in altri Stati membri dell'Unione europea.

(**) Alcune operazioni sono classificate solo a livello di industria manifatturiera, per cui il totale delle operazioni può risultare maggiore della somma dei casi attribuiti a ciascun settore.

(***) Il dato comprende le decisioni adottate dalla Banca d'Italia.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato; Commissione europea - Direzione Generale Concorrenza.

5. Per riferimento, è illustrata nella stessa TAVOLA 2.6 l'articolazione dei casi di competenza comunitaria. Infatti, nell'analizzare la distribuzione settoriale delle concentrazioni notificate all'Autorità non si può non tenere conto della natura complementare del controllo delle concentrazioni svolto dagli organismi nazionali rispetto all'azione di vigilanza esercitata a livello comunitario, attraverso la Direzione Generale

della Concorrenza della Commissione europea, competente al di sopra di determinate soglie di fatturato delle imprese interessate. 6. Per l'attribuzione del settore di attività economica ai casi trattati dall'Autorità si è adottato il criterio della prevalenza, conforme a quello seguito dalla Direzione Generale della Concorrenza nel riportare le statistiche relative all'attività svolta in materia di controllo delle concentrazioni.

Le 395 operazioni di concentrazioni esaminate nel 1999 dall'Autorità hanno comportato l'individuazione e l'analisi di 825 mercati rilevanti. Nel 76% di questi mercati (627 complessivamente) si è reso necessario analizzare nel dettaglio la distribuzione delle quote detenute dalle imprese interessate, al fine di una corretta valutazione degli effetti dell'operazione sulla struttura dei mercati stessi. Solo nel 12,3% di tali mercati (77 dei 627 menzionati) si sono potute riscontrare quote di mercato *post*-concentrazione superiori al 40%. La TAVOLA 2.7 riporta il dettaglio settoriale dei 77 mercati.

TAVOLA 2.7 - Mercati interessati dalle concentrazioni per settore di attività economica e rilevanza delle concentrazioni 1997-1999 (numero di mercati)

Settore	Quote di mercato <i>post</i> -concentrazione superiori al 40 %			Totale complessivo 1999
	1997	1998	1999	
Agricoltura, caccia e silvicoltura				
Estrazione di minerali	1			3
Attività manifatturiere	44	22	33	304
Alimentari, bevande e tabacco	1	1	11	46
Tessili e abbigliamento				2
Legno e prodotti in legno				1
Carta e prodotti di carta; stampa ed editoria	3		1	15
Coke, raffinerie di petrolio, combustibili nucleari				1
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali	11	10	1	73
Articoli in gomma e materie plastiche				3
Lavorazione di minerali non metalliferi	20	2	4	21
Metallo e prodotti in metallo		1	3	21
Macchine ed apparecchi meccanici	4			28
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche	4	2	5	43
Mezzi di trasporto	1	6	8	47
Altre attività manifatturiere				3
Energia elettrica, gas e acqua	1	1	6	13
Costruzioni		1	1	9
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	7	8	10	287
Alberghi e ristoranti	2		5	39
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	3	2	15	73
Intermediazione monetaria e finanziaria (*)		1		38
Servizi vari	6	5	4	42
Istruzione				1
Altri servizi pubblici, sociali e personali	4	1	3	16
Totale	68	41	77	825

(*) Nell'analisi non rientrano i mercati dei depositi e degli impieghi bancari, in merito ai quali l'Autorità, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, della legge n. 287/90, esprime un parere alla Banca d'Italia.

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I comparti dei trasporti e delle comunicazioni, l'industria alimentare e delle bevande, i mezzi di trasporto, i servizi di pubblica utilità, il commercio sono risultati, nel 1999, i settori maggiormente interessati da significativi processi di consolidamento dell'offerta.

I 77 mercati in cui si sono potute verificare quote delle imprese interessate dalla concentrazione superiori al 40% hanno riguardato complessivamente 39 casi, comprensivi di tre operazioni che, nel 1999, hanno richiesto lo svolgimento di una procedura istruttoria⁷.

Per 30 dei 39 casi, le operazioni comunicate producevano un incremento trascurabile della quota di mercato ovvero comportavano la sostituzione dell'impresa acquirente con l'acquisita nei mercati in cui quest'ultima operava. In 2 casi è stata avviata una procedura istruttoria. Nei rimanenti 7 casi⁸, l'operazione notificata comportava incrementi sostanziali della quota di mercato dell'impresa acquirente. L'Autorità non ha tuttavia ritenuto di dover avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90, in quanto risultava evidente, già nella prima fase di valutazione del caso, che l'operazione non avrebbe condotto alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sulla base delle seguenti motivazioni (in parentesi il riferimento ai casi):

- presenza di qualificati concorrenti, sia effettivi che potenziali (C3613, C3401, C3500);
- presenza marginale dell'acquirente sul mercato rilevante (C3401);
- presenza nei mercati di una vivace concorrenza e ingresso di operatori esteri importanti (C3409);
- dinamiche concorrenziali che si sviluppano a livello mondiale, anche grazie alla funzione esercitata da tecnologie competitive rispetto a quelle utilizzate dalle parti interessate alla concentrazione (C3381);
- forte potere contrattuale dei clienti, rappresentati da imprese di grandi dimensioni (C3346, C3779).

7. Non è compresa l'operazione C3597 - BANCA INTESA-BANCA COMMERCIALE ITALIANA, in quanto, a seguito degli impegni assunti dalle parti relativamente alla alienazione di alcuni sportelli bancari, non si è ritenuto di dover esaminare con maggior dettaglio la distribuzione delle quote di mercato a livello locale.

8. Si tratta dei casi C3613 - CARMEUSE-FINCALCE-DOLOMITE COLOMBO; C3401 - OPAM OILS-MORENO PETROLI; C3409 - IDEAL STANDARD-CERAMICA DOLOMITE; C3381 - SORIN BIOMEDICA-GAMBRO; C3346-ELF ATOCHEM VLISSIGEN-TH GOLDSCHMIDT; C3779 - PIERBURG-MAGNETI MARELLI; C3500 - UNES MAXI-VARIE SOCIETÀ.

3

SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

PRINCIPALI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Nel periodo preso a riferimento si segnalano alcune sentenze del Tar e del Consiglio di Stato rese in sede di controllo giurisdizionale dei provvedimenti adottati dall'Autorità in applicazione della legge n. 287/90, da cui emergono utili spunti interpretativi ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

PROFILI SOSTANZIALI

Con sentenza n. 1348 del 14 marzo 2000, *Italcementi*, il Consiglio di Stato ha chiarito l'ambito entro cui il giudice amministrativo può esercitare il sindacato giurisdizionale in relazione al mercato di riferimento identificato dall'Autorità in un provvedimento di applicazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90. Secondo il Consiglio di Stato, essendo i provvedimenti dell'Autorità sindacabili in giudizio per vizi di legittimità, e non di merito, il Tar deve verificare *“se il provvedimento impugnato appaia logico, congruo, ragionevole, correttamente motivato e istruito, ma non può anche sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall'Autorità, e a questa riservate”*.

**Limiti del
sindacato
giurisdizionale**

Su questi presupposti, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar per il fatto che questo aveva considerato erronea la definizione di mercato rilevante adottata dall'Autorità, *“sostituendo una propria definizione e valutazione a quella amministrativa, e senza invece limitarsi a verificare, nei limiti del sindacato di legittimità, se la scelta dell'amministrazione apparisse logica, congrua, correttamente motivata e istruita”*.

Nel provvedimento annullato dal Tar con la sentenza poi appellata, l'Autorità aveva accertato che *Italcementi*, dominante sul mercato del cemento in Sardegna, aveva posto in essere delle prati-

che commerciali abusive volte a ostacolare l'ingresso di concorrenti su tale mercato. Con specifico riferimento al mercato rilevante, l'Autorità aveva ritenuto che l'ambito geografico in cui valutare le condotte di Italcementi dovesse essere circoscritto alla sola Sardegna, avuto riguardo a una pluralità di fattori, quali: i) le caratteristiche fisiche del prodotto (valore basso in rapporto al peso) e l'alta incidenza dei costi di trasporto in relazione a quelli unitari di produzione; ii) la struttura dell'offerta molto concentrata; iii) la dinamica dei prezzi nell'ambito della regione sarda, più elevati di quelli praticati nel resto d'Italia, in Grecia e nella ex-Jugoslavia; iv) l'inidoneità delle importazioni provenienti da aree contigue alla Sardegna a rendere il mercato più ampio, dato il loro carattere contingente e temporaneo. Per converso il Tar aveva annullato il provvedimento dell'Autorità per non aver definito un più ampio mercato rilevante, tenuto conto del consistente flusso di importazioni di cemento proveniente da zone geografiche contigue alla Sardegna, quali la Grecia e la ex Jugoslavia.

Le professioni liberali e la nozione di impresa

Nella sentenza n. 466 del 28 gennaio 2000, *Consigli nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti*, il Tar ha statuito che i Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dei periti commerciali costituiscono delle associazioni di imprese. Nell'occasione il Tar è stato chiamato a pronunciarsi per la prima volta in maniera puntuale sulla possibilità di qualificare dei liberi professionisti come imprese. Il giudice amministrativo ha pienamente recepito la nozione di impresa di matrice comunitaria funzionale all'applicazione delle norme a tutela della concorrenza, secondo cui deve qualificarsi impresa qualsiasi entità o soggetto che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico.

Con specifico riferimento alla possibilità di attribuire natura d'impresa alle professioni liberali, secondo il giudice amministrativo, pur non volendo *“assimilare, a ogni effetto, alle imprese commerciali altre attività che come l'esercizio delle professioni intellettuali, siano caratterizzate da profili concettuali diversi e che per tale ragione sono soggette a discipline privatistiche e pubblicistiche loro proprie, è del tutto logico che gli esercenti delle professioni intellettuali siano considerati imprese ai fini specifici della tutela della libera concorrenza, in quanto la loro attività consiste nella offerta sul mercato di prestazioni suscettibili di valutazione economica e di acquisto delle stesse dietro corrispettivo”*.

Quanto poi alla possibilità di qualificare i Consigli come associazioni di imprese, in sostanza, il Tar ha rigettato la tesi delle ricorrenti in base alla quale la natura pubblicistica dei Consigli e delle funzioni a essi affidate varrebbe a escludere l'applicazione

delle norme di concorrenza. Accogliendo la prospettazione dell'Autorità, il Tar ha difatti riconosciuto che i Consigli sono enti associativi *“espressione degli esercenti una determinata professione, nei cui confronti l'ente svolge poteri autoritativi sia di vigilanza che di tutela delle ragioni economiche, cosicché non può escludersi che attraverso le deliberazioni dei Consigli possano realizzarsi forme di coordinamento delle condotte dei singoli professionisti suscettibili di assumere valenza anticoncorrenziale nel mercato considerato”*. Secondo la prospettazione del giudice amministrativo, non è quindi necessario che l'unico scopo dei Consigli sia la tutela degli interessi economici dalla categoria, essendo determinante che *“l'ente, in ragione della posizione che riveste nei confronti degli iscritti, sia nella condizione di orientarne i comportamenti per quanto attiene agli aspetti economici dell'attività professionale, anche eventualmente con effetti nocivi per la libera concorrenza”*.

Nella già citata sentenza *Consigli nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti*, il Tar si è pronunciato sull'imputabilità ai Consigli Nazionali della determinazione di tariffe professionali caratterizzate da un complesso *iter* pubblico di formazione e approvazione, culminante con l'adozione di un decreto del Capo dello Stato, nell'ambito del quale i Consigli Nazionali avevano un mero compito consultivo.

Accogliendo le censure delle ricorrenti avverso il provvedimento, il Tar ha statuito che l'Autorità, nell'imputare ai Consigli intese restrittive della concorrenza, avrebbe trascurato *“che i suddetti comportamenti ritenuti lesivi della concorrenza [...] hanno concorso all'adozione di provvedimenti amministrativi formali e tipici di natura regolamentare, imputabili esclusivamente all'autorità di governo [...]”*.

Avuto pertanto riguardo al complesso *iter* pubblico di approvazione delle tariffe delle due categorie professionali interessate, secondo il Tar, i singoli contributi e interventi nella *“sequenza procedimentale”* normativamente prevista per l'approvazione delle tariffe *“perdono autonoma rilevanza per fondersi nella determinazione finale che rappresenta il temperamento coordinato delle diverse istanze chiamate dalla legge a esprimersi in vista dell'interesse pubblico da soddisfare”*.

In tema di prova dell'esistenza di una pratica concordata, nella sentenza n. 873 del 16 aprile 1999, *Associazione Vandomusica/Case discografiche multinazionali-Federazione industria musicale italiana*, il Tar ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui, ai fini della corretta individuazione di una pratica con-

**Misure normative
e condotte di
impresa**

**Accertamento
dell'intesa-
evidenza indiretta**

cordata, è sufficiente l'esistenza di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, non necessitando l'esistenza di una prova diretta dell'intesa. In particolare, *“la prova della pratica concordata può ritenersi correttamente acquisita anche quando non emergano riscontri diretti della sussistenza di concreti elementi intenzionali proiettati a falsare il mercato”*, laddove tale prova, di contro, è richiesta nelle ipotesi di intese che consistano in accordi o in deliberazioni di consorzi, di associazioni di imprese e di altri organismi similari.

Quanto agli effetti della pratica concordata nel mercato, il Tar ha evidenziato che, nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, in linea generale, deve considerarsi *“sufficiente, a fini probatori, anche soltanto la capacità potenziale dell'accordo o della pratica concordata di restringere la concorrenza nel mercato, in quanto riscontri concreti delle effettive conseguenze prodottesi sono necessari soltanto nella diversa e distinta ipotesi dell'abuso di posizione dominante”*.

Il medesimo principio è stato riaffermato nella sentenza n. 1541 dell'8 marzo 2000, *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, nella quale il Tar ha ritenuto che un *“coordinamento di iniziative in funzione anticoncorrenziale”*, il cui accertamento si rivela sostenuto da una serie di elementi probatori seri precisi e concordanti, assume autonoma valenza anticoncorrenziale, in un contesto in cui *“le circostanze che le iniziative non siano andate in porto [...] risulta irrilevante ai fini del diritto della concorrenza”*.

Sempre in tema di prova dell'intesa, nella sentenza n. 1520 del 6 luglio 1999, *Assicurazioni di Milano*, il Tar ha ritenuto che per potersi configurare una fattispecie di accordo restrittivo della concorrenza, *“è sufficiente la sussistenza di una volontà convergente di due o più imprese, anche se manifestata in modo informale attraverso dipendenti o anche tacitamente per atti concludenti, diretta a coordinare i comportamenti delle imprese sul mercato”*. Ai fini probatori, poi, il Tar osserva che è necessario acquisire evidenza di una volontà comune, ossia del fatto che alla volontà di un'impresa di coordinarsi con il proprio concorrente, corrisponda, simmetricamente, la volontà dell'altra a comportarsi nel medesimo senso. Tale indirizzo è stato confermato anche nella sentenza n. 1457 del 6 marzo 2000, *RTI-RAI*.

Nella sentenza n. 1459, del 15 dicembre 1999, *RTI-Cecchi Gori-Rai*, il Tar ha ribadito il principio secondo cui il ricorso a forme tipiche di contratti di diritto privato - nella specie si trattava di un accordo transattivo di un contenzioso pendente - *“non esclude, ex se, la valutabilità dei contenuti del contratto stesso, alla luce della norma dell'articolo 2 della legge n. 287/90, operando detta*

Rapporti tra
disciplina della
concorrenza e
altre discipline

disposizione su un piano diverso e distinto da quello proprio, nella specie, dell'istituto della transazione".

Lo stesso principio era stato già esplicitato nella sentenza n. 1520 del 6 luglio 1999, *Assicurazioni di Milano*, dove, pronunciandosi sulla rilevanza ai sensi della disciplina della concorrenza dell'istituto della coassicurazione, il Tar aveva sottolineato che la tipizzazione nell'ordinamento di una fattispecie di natura associazionistica non appare determinare la liceità in *re ipsa* della stessa, così precludendo l'applicabilità della normativa a tutela della concorrenza.

PROFILI PROCEDIMENTALI

In materia di garanzie di un procedimento dell'Autorità teso all'accertamento di una presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, con sentenza n. 103 del 14 gennaio 2000, *Produttori di vetro cavo*, il Tar, rilevando l'esistenza di un vizio formale del procedimento consistente nella mancata verbalizzazione di alcune dichiarazioni orali rese in sede istruttoria, vizio idoneo a incidere sulla corretta formazione della volontà del Collegio tale da rendere invalido il procedimento, ha annullato la decisione dell'Autorità. Tuttavia, nell'intento di fornire utili elementi di indirizzo ai fini dell'eventuale rinnovazione del procedimento, il Tar si è espresso anche su alcuni profili di merito, censurando in particolare la definizione del mercato rilevante del prodotto adottata dall'Autorità. Sul punto, l'interesse della pronuncia risiede nel fatto che il giudice amministrativo ha prospettato esplicitamente l'eventualità della rinnovazione del procedimento da parte dell'Autorità.

Rinnovazione del procedimento

Trattandosi nella specie dell'annullamento da parte del Tar di un provvedimento di accertamento di un'intesa restrittiva della concorrenza, il Tar ha quindi ritenuto che nulla ostasse al riavvio da parte dell'Autorità di un nuovo procedimento, non sussistendo per le intese un problema di decadenza dai poteri istruttori; ciò in quanto la legge n. 287/90 non prevede nella materia un termine perentorio per l'esercizio degli stessi. A diversa conclusione dovrebbe invece giungersi in materia di concentrazioni, dove l'esistenza di termini perentori entro cui esercitare i poteri di investigazione, sia nella fase pre-procedimentale che in quella istruttoria, farebbe presumibilmente decadere l'Autorità dai poteri di rivedere una concentrazione nell'ipotesi di una sentenza definitiva di annullamento di un provvedimento in materia (cfr. sentenze n. 497 del 25 marzo 1993, *Fininvest*, e sentenza n. 1598 del 25 ottobre 1994, *Sio/Pergine*).

**Accertamento
delle violazioni ai
sensi della legge
n. 287/90 e della
legge n. 689/81**

Nella sentenza n. 793 dell'8 febbraio 2000, *Istituto Vigilanza Cannas*, il Tar ha escluso la possibilità di estendere ai procedimenti volti all'accertamento di un'intesa o di un abuso di posizione dominante la regola, fissata dalla legge n. 689/91, per la quale l'amministrazione deve contestare una violazione soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 90 giorni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa.

Rispetto alla disciplina generale dei procedimenti volti alla comminazione di una sanzione amministrativa, le previsioni contenute nella legge n. 287/90 costituiscono, infatti, un sistema speciale volto alla disciplina dei “*fenomeni di illecita compressione della libera concorrenza*”, che si caratterizza anche nel momento procedurale per il peculiare ampliamento del momento partecipativo dei soggetti interessati, destinato a esplicarsi già in sede di accertamento dei fatti. Tale peculiarità è destinata a tradursi in un naturale allungamento dei tempi procedurali, proprio a fini di garanzia del più ampio contraddittorio dei soggetti interessati, in una prospettiva rispetto alla quale risulta quindi incompatibile il termine di 90 giorni fissato dalla legge n. 689/91, per la contestazione della violazione.

4

RAPPORTI INTERNAZIONALI**COMMISSIONE EUROPEA**

L'Autorità partecipa, nell'ambito dei Comitati consultivi, al processo decisionale relativo all'applicazione a livello comunitario degli articoli 81 e 82 del Trattato CE e del Regolamento concentrazioni n. 4064/89 (come modificato dal Regolamento n. 1310/97). Essa inoltre coopera con la Commissione, insieme alle altre autorità nazionali di concorrenza, nella definizione dei nuovi orientamenti della politica comunitaria di concorrenza. In quest'ultimo ambito, di particolare rilievo sono state le discussioni relative al Libro Bianco della Commissione sulla modernizzazione delle regole di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato. Sono stati inoltre compiuti importanti progressi nella riforma del trattamento delle intese verticali, con l'adozione di un nuovo Regolamento generale di esenzione. Recentemente la Commissione ha avviato un analogo processo di revisione del trattamento delle intese orizzontali. Nel corso dell'anno, sono stati inoltre discussi tre progetti di Comunicazione in materia di concentrazioni.

Premessa

Riguardo ai rapporti internazionali in materia di concorrenza, nel 1999 l'Unione europea ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale con il Canada. Infine, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha continuato a svolgere un ruolo attivo volto a promuovere la considerazione delle tematiche concorrenziali nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC)¹.

Nel 1999 le decisioni formali della Commissione europea in applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE², pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono state sedici. Esse riguardano, in particolare, due casi di applicazione del divieto di

Le decisioni della Commissione

1. Si rinvia al riguardo al successivo paragrafo dedicato alle attività presso l'OMC.
2. Si fa riferimento alla numerazione degli

articoli del Trattato CE come modificata dal Trattato di Amsterdam.

intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 81.1, dieci esenzioni individuali ai sensi dell'articolo 81.3, quattro casi di accertato abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 e, infine, una violazione del combinato disposto degli articoli 82 e 86.

Decisioni relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE

Decisione e data	Norme applicate	Estremi di pubblicazione
P&O Stena Line (26 gennaio 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 163/61 (29.06.1999)
PO/Redevances atterrissage en Finlande (10 febbraio 1999)	art. 82 (divieto senza sanzione)	GUCE L 69/24 (16.03.1999)
PO/ANA Redevances atterrissage au Portugal (10 febbraio 1999)	artt. 82 e 86	GUCE L 69/31 (16.03.1999)
Whitbread (24 febbraio 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 88/26 (31.03.1999)
TPS+7 (3 marzo 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 90/6 (02.04.1999)
IMA (7 aprile 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 106/14 (23.04.1999)
P&I Clubs (12 aprile 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 125/12 (19.05.1999)
EATA (30 aprile 1999)	art. 81.1 (divieto)	GUCE L 193/23 (26.07.1999)
Bass (16 giugno 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 186/1 (19.07.1999)
Scottish and Newcastle (16 giugno 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 186/28 (19.07.1999)
Virgin/British Airways (14 luglio 1999)	art. 82 (divieto)	GUCE L 30/1 (04.02.2000)
Coppa del mondo di calcio 1998 (20 luglio 1999)	artt. 82 e 54 accordo SEE (divieto)	GUCE L 5/55 (08.01.2000)
GEAE/P & W (14 settembre 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 58/17 (03.03.2000)
Reims II (15 settembre 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 275/17 (26.10.99)
British Interactive Broadcasting/Open (15 settembre 1999)	art. 81.3 (esenzione)	GUCE L 312/1 (6.12.99)
FEG e TU (26 ottobre 1999)	art. 81.1 (divieto)	GUCE L 39/1 (14.02.2000)

La decisione di divieto adottata ai sensi dell'articolo 81.1 ha riguardato un'intesa di carattere orizzontale. La Commissione è intervenuta nei confronti dell'Europe Asia Trades Agreement (EATA), un accordo tra compagnie marittime di linea relativo ai servizi regolari di trasporto marittimo di merci "containerizzate" dall'Europa del Nord all'Estremo oriente. In particolare, le parti hanno istituito un programma di gestione dei volumi di carico offerti sulle loro navi d'alto mare allo scopo di consentirne un'utilizzazione ottimale e determinare un aumento dei profitti. A tal fine, esse si sono impegnate a scambiarsi informazioni e a non utilizzare una porzione dello spazio delle loro navi per determinate rotte. A sostegno dell'indispensabilità di un simile accordo, le parti hanno sostenuto che sulle rotte commerciali Europa del Nord/Estremo oriente esisterebbe un problema strutturale di capacità di carico eccedentaria rispetto alla domanda di servizi di trasporto. Tale fenomeno determinerebbe imprevedibili e consistenti fluttuazioni dei prezzi dei noli di trasporto e repentine variazioni delle capacità di carico disponibili sul mercato (in particolare, di fronte alla diminuzione dell'entità dei noli molte compagnie marittime sarebbero costrette a uscire dal mercato) con gravi pregiudizi per gli